

Approvato all'unanimità
30-11-12 HLB



178/4/IX LEG. RA

Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0028765/A

Del. 26/11/2012 09 11 43

Da. CR A SEROC

Ordine del giorno

I sottoscritti Consiglieri Regionali

Premesso che:

- Il riconoscimento della figura professionale del massofisioterapista è avvenuto nel 1961 con la Legge n. 570 istitutiva "della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze";
- la Legge n. 403 del 1971, all'art. 1 comma 1 definiva quella del massofisioterapista "professione sanitaria ausiliaria" ed all'art. 2 poneva l'obbligo in capo alle strutture sanitarie pubbliche di "assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all' albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n.686";
- l'abilitazione all'esercizio della professione di massofisioterapista, acquisibile, inizialmente, attraverso il diploma rilasciato da scuole statali o autorizzate dall'allora Ministero per la Sanità (art.1 L. 403/71), si consegue, oggi, anche frequentando i corsi attivati dagli istituti scolastici o di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni a seguito del trasferimento a queste ultime delle competenze in materia di corsi professionali;
- la legge n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", successivamente modificata dall'art. 7 del D. Lgs. 517/93, nel disciplinare la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all'epoca chiamate "ausiliarie", demandava al Ministro della Sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili prevedendo all'art.6 che fossero soppressi entro due anni "...i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341";
- con D.M. 10 luglio 1998, l'allora Ministero della Sanità precisava, tenuto conto di quanto previsto dall'art 6, comma 3 D.lgs. n. 502/1992, che i corsi di formazione professionale per non vedenti, volti all'acquisizione della qualifica di massofisioterapista "non rientrano fra quelli soppressi alla data 1° gennaio 1996", e che il titolo rilasciato all'esito di tali corsi abilita all'esercizio della relativa professione.

Sen. Op. Cont.
23/11/12



Consiglio Regionale della Campania

Ritenuto che:

- allo stato la figura del massofisioterapista rientra fra i profili sanitari della riabilitazione e come tale è inserita nell'elenco del Ministero della Salute (fonte www.salute.gov.it) in cui è definita "Professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti" e perciò configurata nei termini di cui alla legge n.403/1971 e al DM del 7 settembre 1976 (cfr. sul punto C.d.S., IV, sent. 12 giugno 2007, n. 5225; cfr., da ultimo, C.d.S., IV, sent. 30 maggio 2011, n. 3218);
- la figura professionale del massofisioterapista vedente, infine, non si distingue da quella del massofisioterapista "non vedente" tranne che per le disposizioni specifiche che riservano a quest'ultimo determinate agevolazioni ai fini del collocamento al lavoro ai sensi della Legge 68/99 con la conseguenza che, per ogni altro aspetto, la disciplina che regola "l'esercizio professionale dei massofisioterapisti è, per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti." (T.A.R. Umbria, sent.16 maggio 2001, n. 340; TAR Campania, Napoli, 10 gennaio 2007);
- non essendo stata inserita la figura del massofisioterapista fra le professioni sanitarie da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, il profilo professionale in questione, così come il percorso di studi abilitante, sono rimasti configurati nei termini del vecchio ordinamento;
- anche l'Antitrust si è espressa sulla figura dei massofisioterapisti verificando che "alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal Ministero della Salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatori massofisioterapisti, di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all'esercizio della relativa professione".

Considerato che:

- la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che il massofisioterapista è una figura sanitaria tuttora abilitata a svolgere tutte le terapie di massaggio e fisioterapia ai sensi della legge 403/71 e D.M.105 del 17 febbraio 1997.
- secondo il D.M. 7 settembre 1976, *"il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego di enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di leggi. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche di massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario a livello di personale sanitario ausiliario e di terapeuta della riabilitazione"*.
- Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 1997, inoltre, con riferimento alle competenze del massofisioterapista ribadisce che quest'ultimo *"è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. La professione*



Consiglio Regionale della Campania

sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell'età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici".

- Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'esatta portata del citato art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992, ha avuto modo di chiarire che la "soppressione" prevista da tale norma attiene "esclusivamente ai corsi di diploma universitario", non essendo applicabile ai "corsi di studio relativi alla formazione professionale regionale" come quelli per la formazione dei massofisioterapisti (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2003, n.4476).
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 3218 del 30 maggio 2011 ha ribadito che permane il cd. doppio canale di formazione (statale e regionale) per cui, "ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale, i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come "ausiliarie".
- Il Massofisioterapista, quindi, è figura sanitaria, che svolge funzioni riabilitative (Consiglio di Stato 5939/2007), abilitata ad applicare le tecniche del massaggio sul paziente e ad eseguire terapie di riabilitazione.
- La recente sentenza del Consiglio di stato n. 3218 del 30 maggio 2011 non lascia spazio a dubbi chiarendo che "le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell'intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all'attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie.
- Il TAR Lazio (sentenza n.3392/2012) conferma quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato ovvero che il massofisioterapista gode della status giuridico di professione sanitaria, al termine di un percorso formativo di durata triennale.

Atteso che:

- prima della emanazione del Decreto del Commissario ad acta n. 64 del 26 settembre 2011, il massofisioterapista rientrava fra le figure professionali, obbligatorie per le strutture riabilitative che ai sensi della DGRC n. 377/1998 avessero voluto ottenere l'autorizzazione e/o l'accREDITAMENTO ad erogare prestazioni per il SSR.
- il massofisioterapista, compare nel disciplinare citato, fra i requisiti minimi di personale per tutti i tipi di presidi dalle strutture di tipo A (per il trattamento di casi non complessi) a quelli di tipo B (per il trattamento dei casi complessi) a quelli di tipo C (abilitati a tutti i trattamenti ed alla predisposizione di progetti di riabilitazione).



Consiglio Regionale della Campania

- Il Decreto 64 intervenuto sulla precedente disciplina del servizio sanitario regionale:
 1. non include i massofisioterapisti fra il personale delle strutture di riabilitazione per cui prevedere incontri di formazione per la corretta implementazione e utilizzazione dei profili riabilitativi;
 2. nel ridefinire i requisiti di personale di cui alla DGRC n. 377/98 per presidi di assistenza specialistica ed ambulatoriale intra ed extra ospedalieri, autorizzati ai sensi della DGRC n. 73/2001, accreditati o provvisoriamente accreditati che erogano attività indirizzate nei confronti delle disabilità transitorie e/o minimali richiedenti un semplice e breve intervento terapeutico funzionale non prevede fra i "professionisti della riabilitazione" la figura dei massofisioterapisti bensì solo "dei fisioterapisti e logopedisti" punto 3.13 lett. c).

- Il documento tecnico elaborato dalla Commissione regionale prevista dal decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario n. 32 del 22 giugno 2010, recepito dal decreto 64 come allegato tecnico, inoltre, nel disciplinare il percorso prescrittivo ed erogativo delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale per patologie semplici

1. elimina dal "nomenclatore" delle prestazioni, le prestazioni codice 93113 (Rieducazione motoria a domicilio [Allegato tecnico parte A, pag. 5 e ss; punto. 8];
2. prevede pacchetti di prestazioni organizzati in codici in cui vengono accorpate trattamenti di tipo neurologico a trattamenti di tipo non neurologico in combinato con la disposta impossibilità di prescrivere singolarmente le prestazioni incluse nei pacchetti indicati per ciascun profilo riabilitativo, limitando le prestazioni riabilitative domiciliari ai soli trattamenti neurologici non erogabili dai massofisioterapisti [cfr. punto. 8].

RILEVATO CHE:

- A seguito della modifica apportata dal decreto commissariale n. 64/2011 oggi in Campania le prestazioni che eroga un massofisioterapista non sono rimborsabili da parte delle ASL con la conseguenza che i centri di riabilitazione autorizzati e o accreditati si vedono costretti a licenziare i massofisioterapisti presenti nei loro organici da anni.

- Detta situazione costituisce una grave emergenza sociale se si considera che sono molti i massofisioterapisti che operano in Campania e che le scelte operate sulla base del provvedimento commissariale hanno già messo in ginocchio numerose famiglie monoreddito.

- proprio in virtù della razionalizzazione del SSR campano nell'ottica del risanamento economico, il massofisioterapista, deve considerarsi nel nostro ordinamento come quella figura professionale idonea a soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista (TAR Umbria. 2001 cit.)

- il decreto 64/2011 interviene a ridefinire i requisiti delle strutture che erogano attività indirizzate nei confronti di disabilità transitorie e/o minimali che richiedono un semplice e breve intervento terapeutico e non richiedono il possesso di una equipe riabilitativa, per le quali la precedente disciplina (DGRC 377/98) prevedeva la presenza del profilo in questione, mentre invece dette competenze, vengono imputate inespugnabilmente soprattutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica concentrate dal decreto, in



Consiglio Regionale della Campania

capo alla figura del fisioterapista, profilo professionale della riabilitazione di livello universitario (con un superiore inquadramento economico) abilitato a prestazioni neurologiche più complesse ed articolate.

- La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che anche in considerazione del diverso livello formativo, la nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la preesistente figura del massofisioterapista. (...) una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista. (TAR Umbria 2001 cit.).

- Concedere la possibilità al massofisioterapista di firmare i pacchetti riabilitativi non solo non comporterebbe alcun costo aggiuntivo alla sanità regionale ma permetterebbe un risparmio nella erogazione di quelle specifiche prestazioni proprie del mansionario della figura professionale in questione.

Chiedono

al sig. Presidente della Giunta Regionale on. Stefano Caldoro

- di attivarsi per scongiurare i licenziamenti dei lavoratori dei centri privati convenzionati che svolgono la funzione di massofisioterapisti della riabilitazione;

- di voler agire ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel decreto commissariale n.64 del 29.09.2011 in linea con quanto previsto al punto 10.1 del decreto stesso ove si stabilisce che "la struttura commissariale si riserva di effettuare una verifica completa sull'andamento e sulle ricadute degli indirizzi e delle procedure previste dal presente decreto al termine del primo anno di applicazione", nell'indirizzo che prestazioni erogate dai massofisioterapisti già servizio siano riconosciute e rimborsate dal SSR in invarianza di spesa per l'Ente;

- di voler valutare la predisposizione, nel rispetto delle normative vigenti e fermo restante il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art.1, comma 180 della Legge 30.12.2004 n.311, in raccordo con le competenze proprio del Ministero, di ogni atto utile alla regolamentazione della professione dei massofisioterapisti

FANNO VOTI AFFINCHÉ

~~di voler valutare di rivedere~~ quanto previsto al punto 3.13 lettera c) del suddetto Decreto 64/2011 ove si fa riferimento a "professionisti della riabilitazione (fisioterapisti e logopedisti)" aggiungendo anche la figura dei massofisioterapisti; POSSA ESSERE CONTEMPLATA.

DEL BASSO DECARO

PD)

[Handwritten signatures and names: (FSE), (VSE), (POLL)]

[Handwritten signature: Caldoro]

C. GABRIELE (MISTO)

UDUR De Tlacì

PDZ *[Handwritten signature]*

A. MARCIANO (PD)